



Modernised EU
Social Security Coordination
La nuova regolamentazione comunitaria

PARTE GENERALE
DISPOSIZIONI COMUNI



Campo di applicazione soggettivo o ratione personae

*I nuovi regolamenti
si applicano*

- ai cittadini di uno Stato membro
- agli apolidi e ai rifugiati residenti

che

sono o sono stati
soggetti
alla legislazione
di uno Stato UE


ai loro familiari e
superstiti

Articolo 2 par. 1 reg. 883/2004



Campo di applicazione soggettivo o ratione personae

*I nuovi regolamenti
si applicano*




ai superstiti delle persone che

sono o sono state
soggette
alla legislazione
di uno Stato UE

a prescindere dalla
cittadinanza di dette
persone se i
superstiti sono

- cittadini di uno Stato membro
- apolidi o rifugiati residenti


Articolo 2 par. 2 reg. 883/2004



Campo di applicazione soggettivo o ratione personae

*I nuovi regolamenti
si applicano*

**alle persone attive e non attive
a prescindere dalla qualifica**




Campo di applicazione soggettivo o ratione personae


*I nuovi regolamenti
non si applicano*



ai cittadini dei Paesi terzi




**ai cittadini degli Stati SEE e
della Svizzera**



**ai cittadini degli Stati comunitari
che si avvalgono dell'Accordo SEE
o dell'Accordo con la Svizzera**

Si continuano ad applicare i Regg. CEE nn. 1408/71 e 574/72



Campo di applicazione oggettivo o ratione materiae

*I nuovi regolamenti
si applicano alle*

prestazioni
di malattia

prestazioni di
maternità e paternità
assimilate


prestazioni per infortunio
sul lavoro e malattie
professionali

assegni in caso
di morte

prestazioni
pensionistiche

- di invalidità
- di vecchiaia
- ai superstiti

Articolo 3 reg. 883/2004



Campo di applicazione oggettivo o ratione materiae

*I nuovi regolamenti
si applicano alle*

prestazioni
di disoccupazione

prestazioni di pensionamento
anticipato

prestazioni familiari

prestazioni speciali in denaro
di carattere non contributivo

Articolo 3 reg. 883/2004



Campo di applicazione oggettivo o ratione materiae

**I nuovi regolamenti si applicano alle seguenti forme
di assicurazione gestite dall'INPS**

- A.G.O per invalidità, vecchiaia e superstiti FPLD e Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi
- Gestione separata
- Regimi speciali di assicurazione per l'I.V.S.
- Assicurazione obbligatoria per la tubercolosi
- Assicurazione obbligatoria per DS involontaria
- Prestazioni familiari
- Assicurazioni obbligatorie per malattia e maternità



Campo di applicazione oggettivo o ratione materiae

**I nuovi regolamenti
si applicano anche
ai regimi speciali gestiti da**

INPGI

ENPALS

INPDAP

CASSE PROFESSIONALI



Ambito di applicazione territoriale

**I nuovi regolamenti si applicano
dal 1° maggio 2010
solo nei 27 Stati membri**




Stati membri dell'Unione Europea

Austria	Belgio	Bulgaria	Cipro	Danimarca
Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia
Irlanda	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo
Malta	Paesi Bassi	Polonia	Portogallo	Regno Unito
Repubblica Ceca	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna
Svezia	Ungheria			




Ambito di applicazione territoriale


**I nuovi regolamenti
non si applicano ai seguenti Stati**



Stati SEE




- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia



SVIZZERA



Obblighi delle persone interessate



Articolo 76 reg. 883/2004



Obblighi delle Istituzioni nei confronti degli interessati



Articolo 76 reg. 883/2004



Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciate in uno Stato membro

Sono accettati dalle Istituzioni degli altri Stati membri fino a che non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato in cui sono stati rilasciati


In caso di dubbio

l'Istituzione emittente fornisce chiarimenti e, se del caso, ritira il documento



Valore giuridico dei documenti: rapporti tra le Istituzioni

L'Istituzione del luogo di residenza, su richiesta dell'Istituzione competente, procede, se è possibile, alla verifica dei documenti e delle informazioni fornite dall'interessato




In caso di disaccordo la questione può essere sottoposta alla Commissione amministrativa



Valore giuridico dei documenti: ruolo della Commissione amministrativa

La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale



cerca una conciliazione dei punti di vista entro sei mesi



Applicazione provvisoria di una legislazione

In caso di disaccordo si applica in via provvisoria secondo il seguente ordine la legislazione

a) dello Stato in cui è esercitata l'attività

b) dello Stato di residenza

→ se in tale Stato è esercitata parte dell'attività

c) dello Stato di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione

→ se l'attività è esercitata in due o più Stati

Articolo 6 par. 1 reg. 987/2009



Concessione provvisoria di prestazioni

In caso di disaccordo tra due Stati membri le prestazioni in denaro o in natura sono erogate in via provvisoria secondo il seguente ordine

a)

dall'Istituzione dello Stato di residenza

se la persona risiede in uno Stato membro

b)

dall'Istituzione a cui la domanda è stata presentata per prima

se la persona non risiede in uno Stato membro

Articolo 6 par. 2 reg. 987/2009



Concessione provvisoria di prestazioni

Nel caso in cui l'Istituzione che ha concesso prestazioni in via provvisoria non sia l'Istituzione competente

l'Istituzione identificata come competente



è considerata competente con effetto retroattivo



le prestazioni concesse a titolo provvisorio saranno oggetto di recupero

Articolo 6 par. 4 e 5 reg. 987/2009



Calcolo provvisorio di prestazioni

Se l'Istituzione competente non possiede tutti gli elementi necessari per il calcolo definitivo di una prestazione

a richiesta della persona interessata

procede al calcolo provvisorio della prestazione se le informazioni sono sufficienti

Articolo 7 reg. 987/2009



Calcolo provvisorio di contributi

Se l'Istituzione competente non possiede tutti gli elementi necessari per il calcolo definitivo dei contributi



procede al calcolo provvisorio dei contributi se le informazioni sono sufficienti

Articolo 7 reg. 987/2009




Procedure di dialogo e conciliazione

**Decisione Commissione
amministrativa
A1 del 12 giugno 2009**



Procedure di dialogo e conciliazione

In caso di disaccordo tra le Istituzioni di due o più Stati membri



I nuovi regolamenti prevedono disposizioni specifiche in materia di procedure di dialogo e di conciliazione



Procedure di dialogo e conciliazione





Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti

Se

- alla titolarità di prestazioni o altri redditi
- ad alcuni fatti o avvenimenti

sono attribuiti effetti giuridici dalla legislazione di uno Stato

- alla titolarità di prestazioni o altri redditi
- ad alcuni fatti o avvenimenti

tali effetti sono riconosciuti anche


che siano prodotti o avvenuti in un altro Stato

Articolo 5 reg. 883/2004




Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti


Il principio di assimilazione



Non si applica ai periodi di assicurazione



Non deve produrre effetti ingiustificati



Non può rendere applicabile la legislazione di uno Stato membro

Considerando nn. 10 e 11 al reg. 883/2004



Totalizzazione dei periodi assicurativi regole di conversione

**Articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004
Articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 987/2009**



Totalizzazione dei periodi di assicurazione





Totalizzazione dei periodi di assicurazione

L'Istituzione competente che procede al cumulo dei periodi di assicurazione

tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi maturati in tutti gli altri Stati membri

a condizione che tali periodi non si sovrappongano



Totalizzazione dei periodi di assicurazione

**L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009
riporta disposizioni specifiche per la
trattazione delle sovrapposizioni tra**

Periodi di assicurazione
obbligatoria e/o volontaria

Periodi assimilati

Periodi di residenza

**Nel caso non sia possibile
la collocazione temporale
di alcuni periodi**

essi si presumono
non sovrapposti



Totalizzazione dei periodi di assicurazione

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 987/2009 riporta disposizioni specifiche per la conversione dei periodi espressi in unità diverse

L'Istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione i periodi sono stati maturati comunica quale unità debba essere utilizzata come base per la conversione



Conversione dei periodi di assicurazione tabella di equivalenza

Regime basato su	1 giorno equivale a	1 settimana equivale a	1 mese equivale a	1 trimestre equivale a	N. massimo di giorni in 1 anno civile
5 giorni	9 ore	5 giorni	22 giorni	66 giorni	264 giorni
6 giorni	8 ore	6 giorni	26 giorni	78 giorni	312 giorni
7 giorni	6 ore	7 giorni	30 giorni	90 giorni	360 giorni



Conversione dei periodi di assicurazione rapporto di equivalenza unità diverse dai giorni

3 mesi



13
settimane



1 trimestre

1 anno



4
trimestri



12 mesi



52 settimane




Conversione dei periodi di assicurazione da settimane in mesi e viceversa

Le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo i criteri previsti per i regimi basati su sei giorni

52 settimane



312 giorni



12 mesi

Per i periodi espressi in frazione le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina



Conversione dei periodi di assicurazione

Se dalle operazioni di conversione risulti una frazione di unità il risultato finale è approssimato per eccesso

L'insieme dei periodi non può superare nel corso dell'anno civile

12 mesi

52 settimane

4 trimestri

Il numero massimo di giorni

264

312

360



Elementi per la determinazione della residenza


Articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009



Definizioni

Residenza è “il luogo in cui una persona risiede abitualmente”

Dimora è “la residenza temporanea”



Obblighi delle Istituzioni nella determinazione della residenza

Gli Stati membri hanno l'obbligo di cooperare nel determinare la residenza

In caso di opinioni divergenti in merito alla determinazione della residenza le Istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia "il centro degli interessi della persona in causa"



Elementi informazioni e fatti rilevanti per determinare la residenza

**Elementi
oggettivi**




**Durata e continuità della
presenza nel territorio
degli Stati membri interessati**



Elementi informazioni e fatti rilevanti per determinare la residenza

**Elementi
soggettivi**



**Situazione personale
e familiare
dell'interessato**


- luogo di esercizio abituale dell'attività
- durata del contratto di lavoro
- natura dell'attività

- legami familiari
- fonte di reddito
- alloggio (quanto permanente)
- domicilio fiscale (per gli studenti la fonte del loro reddito)



Ulteriori elementi per determinare la residenza

Se la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi non permette di determinare la residenza




la volontà della persona risultante da fatti e circostanze è determinante per stabilire la residenza



Esportabilità delle prestazioni abolizione delle clausole di residenza

**Le prestazioni in denaro dovute ai sensi della
legislazione di uno Stato membro**



**non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica,
sospensione, soppressione o confisca per il fatto
che il beneficiario o i familiari risiedono in uno
Stato membro diverso da quello
dove si trova l'Istituzione debitrice**



Clausole anticumulo

In linea di massima non può essere attribuito né mantenuto il diritto a più prestazioni della stessa natura relative allo stesso periodo di assicurazione obbligatoria

Articolo 10 reg. 883/2004



Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più stati membri

→ I nuovi regolamenti sostituiscono ogni altra Convenzione di sicurezza sociale esistente tra gli Stati membri

→ Le disposizioni delle Convenzioni esistenti, ritenute più favorevoli o collegate a particolari circostanze storiche, che rimangono in vigore sono indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004

→ Due o più Stati membri possono concludere Convenzioni basate sui principi del regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 8 reg. 883/2004




Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più Stati membri

Per l' Italia nell'allegato II sono indicate le disposizioni della Convenzione italo - slovena che rimangono in vigore successivamente al 1° maggio 2010

⇒ **Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali – riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954**

⇒ **Articolo 45 par. 3 della Convenzione italo - slovena – riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956**



Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più Stati membri

Le disposizioni di Convenzioni bilaterali pur mantenute in vigore dopo il 1° maggio 2010 che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e che non sono indicate nell'allegato II, continuano ad essere in vigore, come ad esempio le disposizioni delle Convenzioni previgenti relative alla totalizzazione anche dei periodi assicurativi di uno Stato terzo (c.d. totalizzazione multipla)




Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più Stati membri disposizioni di applicazione

**Le disposizioni di applicazione di Accordi bilaterali
che rimangono in vigore ed i nuovi Accordi
di applicazione bilaterali sono indicati
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 987/2009**




Accordi procedurali tra due o più Stati membri

Due o più Stati membri possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento (CE) n. 987/2009




Le procedure concordate non devono ledere i diritti o gli obblighi degli interessati


Articolo 9 reg. 987/2009




Disposizioni varie comuni a tutti i settori di sicurezza sociale



Nell'applicazione della normativa comunitaria le Istituzioni devono darsi reciproca assistenza, in linea di massima gratuita, come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione



Lo scambio dei dati deve avvenire nel rispetto delle norme comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche



Gli atti e i documenti da produrre per l'applicazione della normativa comunitaria sono dispensati dal visto di legalizzazione delle Autorità diplomatiche e consolari



Alla base della nuova regolamentazione: una collaborazione più stretta ed efficace





Definizione di Stato e di Istituzione competente

Secondo l'articolo 1, lettere s) e q), del regolamento n. 883/2004 lo Stato membro competente è quello in cui si trova l'Istituzione competente e l'Istituzione competente è :

- **l'Istituzione** alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazione, oppure
- **l'Istituzione** nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni, oppure
- **l'Istituzione** nei cui confronti l'interessato avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro in cui si trova tale Istituzione
- **l'Istituzione** designata dall'Autorità competente dello Stato membro in questione (per l'Italia l'Autorità competente è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

